



PIANO ENERGETICO REGIONALE
FONTI RINNOVABILI RISPARMIO ENERGETICO
EFFICIENZA ENERGETICA

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

DOCUMENTO PRELIMINARE DI PIANO

SEGRETERIA REGIONALE PER L'AMBIENTE

UNITÀ DI PROGETTO ENERGIA



Redazione

Segreteria Regionale per l'Ambiente
Mariano Carraro

Unità di Progetto Energia

Fabio Fior
Massimo Marzano Bernardi
Giuliano Vendrame
Alberto Brunetti
Carlton Emanuela
Giampaolo Fusato
Irene Manicone
Claudia Onesto
Francesco Peretti
Licia Pranovi
Giuseppina Prevedello
Lauretana Savoia
Antonella Triccò
Eva Zane
Francesca Zuliani

INDICE



1	PREMESSE	4
1.1	Scopo	4
1.1.1	Contenuti	4
1.1.2	Obiettivi	5
1.1.3	La pianificazione partecipata	5
2	PIANO ENERGETICO REGIONALE	6
2.1	Contenuti	6
2.2	Contesto normativo	6
2.3	Contesto energetico	9
2.4	Obiettivi	11
2.4.1	Obiettivi di sostenibilità energetica	11
2.4.2	Obiettivi di sostenibilità ambientale	11
2.4.3	Obiettivi di sostenibilità economica e sociale	11
2.5	Scelte strategiche	12
2.5.1	Aumento delle fonti energetiche rinnovabili	12
2.5.2	Contenimento dei consumi in edilizia	13
2.5.3	Contenimento dei consumi nell'industria	14
2.5.4	Contenimento dei consumi nei trasporti	14
2.5.5	Contenimento dei consumi nella pubblica illuminazione	14
2.5.6	Sviluppo della rete di distribuzione dell'energia	15
2.5.7	Attività informative, formative e culturali	15
2.6	Rapporto del Piano Energetico con altri piani	15
3	APPROCCIO METODOLOGICO	16
3.1	La Valutazione ambientale Strategica	16
3.1.1	Le fasi della valutazione	16
3.1.2	Il processo di VAS	16
3.2	Gli indicatori	16
3.2.1	Utilizzo degli indicatori	17
3.2.2	Criteri di scelta	17
4	IL RAPPORTO AMBIENTALE	18
4.1	Proposta di indice	18
4.2	Soggetti da coinvolgere nel procedimento	18

1 PREMESSE

La Regione del Veneto con l'approvazione della legge regionale del 27 dicembre 2000, n.25 "Norme per la pianificazione energetica regionale, l'incentivazione del risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", (*Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 114 del 29/12/2000*) ha dettato norme generali sul tema energetico. Tale legge prevede all'art.2 la stesura del Piano Energetico Regionale.

1.1 SCOPO

Il Piano Energetico Regionale risulta soggetto a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di cui al D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 come modificato dal D.Lgs 16 gennaio 2008, n. 4 in quanto tali decreti stabiliscono che dovrà essere effettuata una valutazione per tutti i piani e programmi (art. 6 comma 2 lettera a) "che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto".

Il presente rapporto costituisce il Documento Preliminare della Valutazione Ambientale Strategica (di seguito VAS), elaborato dalla Regione Veneto.

Tale documento riporta i contenuti minimi e l'approccio metodologico seguito per la redazione del Rapporto Ambientale Preliminare così come previsto dalla D.G.R.V. 791 del 31 Marzo 2009, indicazioni metodologiche e procedurali – Allegato A.

La procedura di VAS, infatti, prevede che sin dalle prime fasi dell'elaborazione di un Piano o Programma debbano essere tenuti in considerazione gli effetti che il Piano/Programma stesso, una volta attuato, può determinare sull'ambiente.

1.1.1 Contenuti

Con l'applicazione della Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001, nota come direttiva VAS, recepita a livello nazionale con D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.s.m.m.ii., la valutazione ambientale è entrata pienamente e organicamente nel processo di pianificazione urbanistica e territoriale.

La Regione Veneto ha anticipato l'ordinamento nazionale sulla VAS con la L.R. 23 aprile 2004, n. 11 «Norme per il governo del territorio», che introduce l'obbligo di produrre, nell'ambito delle procedure di adozione di piani urbanistici e territoriali, un Documento Preliminare che contiene, in particolare, gli obiettivi generali che si intendono perseguire con i Piani stessi.

Proprio in ragione delle disposizioni regionali, il Documento Preliminare propone sia l'indicazione degli obiettivi sia, in modo specifico, i contenuti di rilievo ambientale che saranno oggetto delle verifiche di sostenibilità mediante VAS e che entreranno in modo organico nel Piano in sinergia con gli obiettivi relativi all'organizzazione energetica.

Il Documento Preliminare identifica alcune scelte generali che dovranno essere precisate nell'attività di pianificazione e nella definizione delle strategie. In questa fase si individuano gli obiettivi strategici che, attraverso l'attuazione del Piano, si intendono perseguire per dare valore aggiunto al territorio.

1.1.2 Obiettivi

La Valutazione Ambientale Strategica costituisce uno strumento di «protezione ambientale» di derivazione comunitaria e rappresenta l'estensione ai piani generali e di settore della valutazione di impatto ambientale (VIA) già vigente per i progetti di opere di una certa rilevanza. La finalità di questo strumento di valutazione, così come espresso dall'art. n. 4 della L.R. 11/04, è di «evidenziare la congruità delle scelte degli strumenti di pianificazione rispetto agli obiettivi di sostenibilità degli stessi, alle possibili sinergie con gli altri strumenti di pianificazione individuando, altresì, le alternative assunte nella elaborazione del progetto, gli impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione e/o compensazione da inserire nel Piano».

La valutazione prevede la redazione del «Rapporto Ambientale» in cui devono essere individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del Piano potrebbe avere sulle componenti ambientali rappresentate dalle matrici del Quadro Conoscitivo, nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del Piano o del programma.

Altro aspetto importante della VAS è la sua attuazione nell'ambito della fase preparatoria del processo decisionale, cioè prima che il Piano sia adottato; si tratta di un procedimento attivato simultaneamente alla redazione del Piano e che lo accompagna in tutto il suo iter di formazione. Essa rappresenta l'occasione per integrare nel processo di governo del territorio, sin dall'avvio dell'attività, i seguenti elementi:

- aspetti ambientali, costituenti la baseline ambientale ovvero lo scenario di partenza rispetto alla quale valutare gli impatti prodotti dalle scelte del piano;
- strumenti di valutazione degli scenari evolutivi e degli obiettivi introdotti dal piano, su cui calibrare il sistema di monitoraggio.

1.1.3 La pianificazione partecipata

I principi della partecipazione e concertazione, affermatasi con le leggi 142 e 241 del 1990 quali principi generali del diritto amministrativo, sono codificati formalmente anche nell'ambito della legislazione veneta.

La novità introdotta dall'art.5 della L.R. 11/2004 è di grande rilievo; rende, infatti, obbligatorio il momento del confronto e della concertazione, da parte di Comuni, Province e Regione, con i soggetti pubblici e privati sulle scelte strategiche dell'assetto del territorio che, per essere effettive, devono essere verificate a monte della formazione del Piano, nella fase iniziale di elaborazione dello stesso.

Il concetto si basa sulla convinzione che il progetto sostenibile deve coinvolgere, oltre ai tecnici, anche e soprattutto i portatori di interesse per garantire che il progetto di Piano sia congruente con le aspettative e le necessità dei cittadini. Agli incontri partecipano sia i rappresentanti istituzionali della comunità locale, sia del mondo politico ed economico (amministratori pubblici, investitori, imprenditori, associazioni di categoria, ordini professionali), sia delle associazioni di volontariato e dei consumatori, sia infine i singoli cittadini.

Il Documento Preliminare assume, pertanto, basilare importanza dando inizio al processo partecipativo.

2 PIANO ENERGETICO REGIONALE



2.1 CONTENUTI

Il Piano Energetico Regionale è uno strumento di pianificazione in materia di energia, cioè un documento di indirizzo, di programmazione territoriale, di monitoraggio e di rendicontazione. Di conseguenza, il piano indica lo sviluppo del settore energetico su scala regionale.

Il piano ha ovviamente un approccio energetico, con un particolare riguardo nei confronti dello sviluppo delle fonti rinnovabili, dell'efficienza energetica, del risparmio e non da ultimo degli aspetti di tutela ambientale.

Nel Piano Energetico Regionale viene effettuata una illustrazione del Burden Sharing per il Veneto, degli obiettivi regionali, un'analisi dell'assetto energetico regionale, un excursus della normativa in materia e dei regimi di sostegno, dei focus sull'edilizia, sull'industria, sull'illuminazione pubblica, un'analisi dei potenziali di sviluppo delle fonti rinnovabili e del potenziale di contenimento dei consumi energetici, degli scenari futuri e delle strategie di attuazione del piano stesso.

2.2 CONTESTO NORMATIVO

Le fonti energetiche rinnovabili sono state oggetto di copiosa produzione normativa da parte dell'Unione Europea, che ha attribuito a tali fonti energetiche un'importanza primaria ai fini di un approvvigionamento ecologicamente sostenibile e a costi contenuti.

Nel Giugno 2009 sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea gli atti legislativi che costituiscono il cosiddetto "**Pacchetto Clima ed Energia**" che rappresenta una vera e propria svolta a favore della sostenibilità e della sicurezza energetica europea.

Quattro Direttive ed un Regolamento costituiscono il pacchetto Clima ed Energia:

- Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia proveniente da fonti rinnovabili che, in particolare, istituisce obiettivi nazionali vincolanti in termini di aumento della percentuale di fonti rinnovabili utilizzate
- Direttiva 2009/29/CE che modifica la Direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere che rivede il sistema UE di scambio delle quote di emissione (ETS), applicato a circa il 40% delle emissioni di gas serra prodotte nell'UE
- Direttiva 2009/30/CE che detta alcune specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio al fine di controllare la produzione di emissioni di gas a effetto serra
- Direttiva 2009/31/CE che istituisce un quadro giuridico finalizzato a garantire un utilizzo sicuro ed ambientalmente compatibile delle tecnologie di cattura e stoccaggio dell'anidride carbonica (CCS)
- Regolamento 443/2009 che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle nuove autovetture. In particolare, il Regolamento prevede obiettivi graduali da realizzarsi tra il 2012 e il 2018 ed un obiettivo più ambizioso per il 2020.
- Direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici.

Si elencano di seguito le fonti normative comunitarie e nazionali di maggior rilievo:

Direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, recepita nel nostro paese con il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;

Piano di Azione Nazionale (PAN) per le Energie Rinnovabili approvato dal Governo il 30 giugno 2010 in attuazione della Direttiva 2009/28/CE, s'inserisce in un quadro di sviluppo di una strategia energetica nazionale ambientalmente sostenibile e risponde ad una molteplicità di obiettivi;

D.M. 10 settembre 2010 che ha approvato le **"Linee guida nazionali per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"**, che prevedono la possibilità per *Regioni e le Province di porre limitazioni e divieti in atti di tipo programmatico o pianificatorio per l'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati a fonti rinnovabili ed esclusivamente* ed individuano specifici criteri vincolanti sui quali queste ultime devono basarsi, anche in termini di non idonea localizzazione degli impianti in funzione della loro tipologia e dimensione;

D.lgs. 28/2011 di recepimento della 2009/28/CE, che definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti;

Decreto Ministeriale del 15 marzo 2012 **"Definizione e quantificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione della modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle provincie autonome (c.d. Burden Sharing)"**, emanato in attuazione dell'articolo 37, comma 6, del decreto legislativo n. 28 del 2011 e nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 167, della legge n. 244 del 2007 e successive modificazioni, definisce e quantifica gli obiettivi intermedi e finali che ciascuna regione e provincia autonoma deve conseguire ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti;

Quarto Conto Energia, D.M. 5 maggio 2011 **"Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici"**;

Quinto Conto Energia, D.M. 5 luglio 2012 **"Attuazione dell'art. 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici"**;

D.M. 6-7-2012 **"Attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici"**.

Le fonti energetiche rinnovabili nella disciplina regionale

Il percorso normativo regionale parte dalla L.R. 29/05/1997 n. 16 "Incentivi all'uso del gpl come carburante innovativo ed ecologicamente compatibile", e prosegue con: la L.R. n. 14 del 2-05-2003 "Interventi agro-forestali per la produzione di biomasse", la L.R. n. 8 del 30-06-2006 "Iniziativa di sostegno alla produzione e all'utilizzo di biomasse legnose per scopi energetici", la L. R. 22 gennaio 2010, n. 10 "Disposizioni in materia di autorizzazioni e incentivi per la realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici sul territorio della Regione del Veneto".

Menzione a parte merita **L.R. 27/12/2000 n. 25** "Norme per la pianificazione energetica regionale, l'incentivazione del risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia".

Essa prevede che, in attuazione degli indirizzi della politica energetica comunitaria e nazionale e nell'ambito delle competenze conferite alla Regione dalle leggi dello Stato, la Regione del Veneto promuova nell'ambito dello sviluppo in forma coordinata con lo Stato e gli Enti Locali degli interventi nel settore energetico:

- l'uso razionale dell'energia;
- il contenimento del consumo energetico;
- la riduzione dei gas serra mediante la valorizzazione e l'incentivazione dell'utilizzo delle FER.

La L.R. 11 febbraio 2011, n. 5 "Norme in materia di produzione di energia da impianti alimentati a biomasse o biogas o da altre fonti rinnovabili" dispone che i piccoli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nonché gli impianti di piccola cogenerazione, qualora siano collocati in area agricola su lotti di terreno fra loro contigui e appartenenti a uno o più proprietari o per i quali può essere individuata un'unica soluzione di connessione, ai fini del calcolo della potenza elettrica massima sono da considerarsi come un unico impianto.

La L.R. 8 luglio 2011, n. 13, art. 10 ha delegato ai comuni la competenza al rilascio dell'autorizzazione unica per l'installazione di impianti solari e fotovoltaici, integrati e non integrati con potenza di picco fino ad 1 megawatt (mw), ivi comprese le opere di connessione alla rete elettrica, con le procedure di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE".

In attuazione del D.M. 10 settembre 2010 "Linee guida nazionali per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" la Giunta regionale (con deliberazioni CR nn. 80/2102, 88/2012 e 119/2012) ha approvato tre proposte di deliberazione amministrativa del Consiglio Regionale che individuano i "Siti non idonei" alla costruzione e all'esercizio di impianti per la produzione di energia:

1. idroelettrici
2. alimentati da biomasse, da biogas e per produzione di biometano
3. fotovoltaici

Il contenimento dei consumi energetici in edilizia nel quadro normativo comunitario e nazionale

I fondamentali riferimenti della normativa comunitaria finalizzata al contenimento dei consumi energetici in edilizia sono:

- Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico in edilizia, abrogata dalla:
- Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia;
- Direttiva 2010/30/CE concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti.

Il recepimento della Direttiva 2002/91/CE è avvenuto con il D.lgs. n. 192 del 19 agosto 2005, che è stato modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 311 del 29 dicembre 2006.

Il quadro normativo si completa con il D.P.R. 2 aprile 2009 n.59, regolamento di attuazione dell'art. 4, c. 1 lettere a) e b), del D. Lgs. 192/05, che definisce le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici e con il D.M. 26 giugno 2009 "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici".

Il contenimento dei consumi energetici in edilizia nella disciplina regionale

Il quadro normativo regionale in materia di contenimento dei consumi in edilizia fa riferimento a due leggi regionali:

- LR n. 4 del 09 marzo 2007 "Iniziativa ed interventi regionali a favore dell'edilizia sostenibile";
- LR n. 8 luglio 2009, n. 14, "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche".

La Giunta Regionale ha conseguentemente approvato le linee guida in materia di edilizia sostenibile con D.G.R. 7 luglio 2009, n. 2063 e 04/08/2009 n. 2499, individuando altresì le modalità per la graduazione della volumetria assentibile in riferimento alle prestazioni energetico - ambientali degli edifici.



2.3 CONTESTO ENERGETICO

Il territorio regionale veneto presenta un deficit di risorse rispetto alla richiesta di energia ed essendo già fortemente antropizzato risulta sensibile a vari impatti ambientali, a cui si aggiungono necessariamente anche quelli derivanti dalla produzione, trasformazione e consumo dell'energia.

L'Italia è da sempre caratterizzata da una forte dipendenza della fornitura di energia dall'estero: le importazioni di combustibili fossili (petrolio, gas, carbone) garantiscono più dell'85% dei consumi totali. Anche in Veneto solo una parte dell'energia richiesta viene prodotta e/o trasformata sul territorio regionale, la restante è importata direttamente dall'esterno.

Un bilancio energetico complessivo del territorio regionale sarà parte integrante del documento di Piano Energetico, essendo di fondamentale importanza per conoscere lo stato di fatto, l'andamento nel tempo dei consumi e della richiesta di energia, valutare i settori di intervento e le azioni più efficaci da sostenere al fine di raggiungere gli obiettivi preposti.

In attuazione delle politiche energetiche comunitarie sono stati emanati diversi provvedimenti normativi, tra i quali il Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 ed il Decreto Ministeriale del 15 marzo 2012 "Definizione e quantificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione della modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle province autonome (c.d. Burden Sharing)", con il quale sono stati definiti e quantificati gli obiettivi intermedi e finali che ciascuna regione e provincia autonoma deve conseguire ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia.

Per la Regione del Veneto l'obiettivo minimo da raggiungere al 2020 della quota complessiva di energia da fonti rinnovabili rispetto al consumo finale lordo di energia è pari al 10,3%.

La tabella seguente contiene gli obiettivi, intermedi e finali, assegnati alla Regione Veneto in termini di incremento della quota complessiva di energia (termica + elettrica) da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo.

Traiettorie obiettivi Regione Veneto, dalla situazione iniziale al 2020					
Obiettivo regionale per l'anno (%)					
Anno iniziale di riferimento*	2012	2014	2016	2018	2020
3,4	5,6	6,5	7,4	8,7	10,3

- Il valore iniziale di riferimento è ottenuto dalla somma dei seguenti consumi regionali:
 - Fer-E: produzione regionale elettrica lorda da fonti rinnovabili relativa all'anno 2009 rilevata da Gse, calcolata ai sensi della direttiva 28/2009;
 - Fer-C: consumo regionale da fonti rinnovabili per riscaldamento/raffreddamento relativi all'anno 2005, forniti da Enea.

14

Al fine di fornire un quadro di riferimento energetico vengono di seguito riportati i dati relativi al numero, alla potenza e alla produzione degli impianti a fonti rinnovabili presenti nel territorio regionale del Veneto. Tali dati sono stati estratti dal Rapporto Statistico 2011 del GSE sugli impianti a fonti rinnovabili in Italia.

Numero e potenza degli impianti FER elettrici in Veneto a fine 2011

FONTE	N.	MW
Idraulica	270	1.113,8
Eolica	9	1,4
Solare	44.997	1.157,4
Geotermica	-	-
Bioenergie	149	209,7

Produzione elettrica rinnovabile in Veneto a fine 2011

FONTE	GWh
Idraulica	4.227,7
Eolica	1,5
Solare	913,0
Geotermica	-
Biomasse	310,4
Bioliquidi	49,5
Biogas	343,2
TOTALE	5.845,30



2.4 OBIETTIVI

Il Piano Energetico Regionale intende perseguire e superare gli obiettivi obbligatori al 2020 del “pacchetto energia” stabiliti dalla Direttiva 2009/28/CE, come recepita dalla legge 96/2010 ed attuata con il D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28. Alla Regione del Veneto è stato assegnato un obiettivo al 2020 pari al 10,3%, rappresentante la percentuale minima di consumi finali lordi regionali che al 2020 dovranno essere coperti da fonti rinnovabili.

L’obiettivo generale della Regione Veneto è l’applicazione di una politica energetica volta alla sostenibilità ambientale, all’uso razionale dell’energia e che garantisca ai cittadini del territorio regionale una buona qualità di vita.

2.4.1 Obiettivi di sostenibilità energetica

La Regione Veneto si propone di raggiungere l’obiettivo generale attraverso i seguenti obiettivi:

- Lo sviluppo di attività volte alla riduzione dei consumi energetici, incrementando l’efficienza e riducendo i consumi ove possibile e gli sprechi;
- L’aumento del ricorso alle fonti rinnovabili per l’approvvigionamento del fabbisogno energetico;
- L’aumento della sicurezza energetica in regione;
- La diminuzione della dipendenza dalle importazioni;
- Il miglioramento delle prestazioni del sistema energetico.

2.4.2 Obiettivi di sostenibilità ambientale

Uno degli obiettivi della valutazione ambientale strategica è la verifica della sostenibilità ambientale del Piano attraverso l’analisi di coerenza dei suoi obiettivi con gli indirizzi globali e locali della sostenibilità ambientale.

Gli obiettivi che la Regione Veneto persegue sono:

- La riduzione delle emissioni di CO₂ di almeno il 20% entro il 2020;
- La riduzione delle emissioni delle altre sostanze della combustione;
- L’assicurazione della compatibilità ambientale e di sicurezza sociale dei sistema energetici;
- Il miglioramento della qualità della vita e la salubrità degli insediamenti urbani;
- Un uso sostenibile delle risorse naturali;
- La tutela del paesaggio;
- La salvaguardia della natura e conservazione della biodiversità.

2.4.3 Obiettivi di sostenibilità economica e sociale

Il Rapporto Ambientale dovrà tener conto non solo degli obiettivi di sostenibilità energetica ed ambientale, ma anche di quelli economici e sociali.

2.5 SCELTE STRATEGICHE

Le strategie che il Piano mette in atto per il raggiungimento degli obiettivi prefissati vertono sui seguenti settori di intervento:

- Aumento delle fonti energetiche rinnovabili
- Contenimento dei consumi in edilizia
- Contenimento dei consumi nell'industria
- Contenimento dei consumi nei trasporti
- Contenimento dei consumi in agricoltura
- Contenimento dei consumi nella pubblica illuminazione
- Sviluppo della rete di distribuzione dell'energia
- Attività informative, formative e culturali

Tali strategie saranno attuate mediante interventi di tipo regolamentare, culturale, finanziario e di sostegno.

2.5.1 Aumento delle fonti energetiche rinnovabili

Come già accennato alla Regione del Veneto è stato assegnato un obiettivo al 2020 pari al 10,3%, rappresentante la percentuale di consumi finali lordi regionali che al 2020 dovranno essere coperti da fonti rinnovabili. Un modo per raggiungere tale obiettivo è quello di incrementare lo sviluppo delle energie da fonte rinnovabile. Di seguito vengono riportate le strategie di attuazione per il raggiungimento dell'obiettivo regionale.

In particolare:

- Biomassa
 - o Per quanto riguarda il potenziale relativo alle biomasse legnose andranno considerati i seguenti comparti produttivi:
 - Comparto forestale
 - Comparto agricolo
 - Comparto urbano
 - Comparto industriale di prima lavorazione (segherie)

Per quanto riguarda la legna da ardere l'aspetto più urgente e strategico è far emergere attraverso specifici censimenti almeno una buona parte dei consumi che attualmente non risultano contabilizzati.

- Bioliquidi
 - o Gli oli vegetali sono utilizzati tal quali per la produzione di energia meccanica, elettrica, termica (bio-combustibili) o per trazione principalmente ad uso agricolo (bio-carburanti), oppure trattati e miscelati al gasolio (bio-diesel) per la distribuzione sulla rete stradale. Le filiere che sono potenzialmente sviluppabili a scala regionale sotto il profilo della sostenibilità energetico-ambientale sono:
 - uso dell'olio vegetale puro per produzione di energia in sistemi mini-cogenerativi col massimo utilizzo dell'energia termica prodotta dall'impianto;
 - uso dell'olio vegetale puro per la trazione agricola;
 - uso dell'olio vegetale transesterificato, puro o miscelato (bio-diesel), da impiegare nei trasporti stradali;
 - uso dell'olio vegetale esausto transesterificato, puro o miscelato (bio-diesel), da impiegare nei trasporti.
- Biogas

- Per la quantificazione dei potenziali del biogas va stimata la produzione potenziale da impianti di tipo agricolo in Veneto al 2020, a partire dalle definizioni di:
 - Concetto di “integrazione” per la stima del potenziale produttivo,
 - Fattori influenzanti l’utilizzo di tale potenziale produttivo,
 - Biomasse metani gene.
- Solare Fotovoltaico:
 - Il potenziale da fonte Solare Fotovoltaica risente molto del sistema degli incentivi che questi impianti avranno nel corso degli anni. I potenziali che andranno analizzati sono:
 - per nuovi edifici;
 - per edifici esistenti;
 - per gli impianti a terra.
- Solare Termico
 - Si assume che l’installazione di tali nuovi impianti venga effettuata esclusivamente in edifici di nuova costruzione e nell’ambito di progetti di ristrutturazioni rilevanti di edifici esistenti anche in base a quanto previsto dalla normativa.
- Idraulica
 - Il potenziale da fonte idraulica può essere ragionevolmente stimato considerando le richieste di concessione inoltrate alla Regione del Veneto negli ultimi anni ed il cui iter non si è ancora concluso con la realizzazione degli impianti.
- Eolica
 - Per la quantificazione dei potenziali della fonte eolica andranno esaminate le richieste di autorizzazioni ricevute oltre che effettuare un’analisi in base ad una stima basata sulle caratteristiche morfologiche del territorio.
- Geotermica
 - Per la fonte geotermica andrà considerato il contributo di:
 - fonte geotermica a bassa entalpia con temperatura di scambio inferiore ai 70°C
 - geoscambio con utilizzo di pompe di calore
- Aerotermica
 - Lo scambio di energia con l’aria è il sistema più utilizzato per la climatizzazione soprattutto estiva degli edifici a mezzo di Pompe di Calore. Il potenziale energetico da questa fonte può essere considerevole.
- Idrotermica
 - L’energia idrotermica è il calore presente nell’acqua di laghi, fiumi in quantità e a temperature pressoché costante per tutto l’anno. Questo calore può essere utilizzato e fornire un importante contributo.

2.5.2 Contenimento dei consumi in edilizia

L’edilizia è un settore tra i più energivori con valori fino al 40% come media europea. Il consumo degli edifici inoltre coinvolge direttamente ogni cittadino come utente finale. Il cittadino, con il suo comportamento, influisce notevolmente sul consumo energetico. Pertanto, la domanda energetica degli edifici è legata sia alle caratteristiche del fabbricato e al comportamento dell’utente. Le azioni di contenimento devono agire su entrambi gli ambiti. I risparmi possono essere rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi.

Le strategie di attuazione prevedono interventi sia sui nuovi edifici che sull’esistente, sugli impianti termici, sulla sensibilizzazione e informazione, interventi su edifici pubblici, ecc.

2.5.3 Contenimento dei consumi nell'industria

Il contenimento dei consumi nel settore industriale seguirà le seguenti linee di azione:

- realizzazione di un programma di attività formative e informative;
- promozione e diffusione di metodiche gestionali e organizzative;
- diffusione di strumenti di autodiagnosi;
- supporto alla realizzazione di investimenti specifici;
- promozione di progetti relativi al teleriscaldamento, cogenerazione e trigenerazione;
- diffusione dell'efficienza energetica nei cicli produttivi.

Si sottolinea in particolare l'ultimo aspetto, l'efficienza nei cicli produttivi, in quanto in questo settore i margini di miglioramento sono molto ampi.

2.5.4 Contenimento dei consumi nei trasporti

Il contenimento dei consumi nel settore trasporti verterà sulle seguenti linee di azione:

- ottimizzazione dei percorsi stradali;
- diffusione dei mezzi di trasporti ad energia elettrica nei centri urbani;
- misure per la riduzione del trasporto privato;
- misure per la riduzione del trasporto merci su gomma;
- incentivazione dell'uso della bicicletta e del car sharing.

2.5.5 Contenimento dei consumi nella pubblica illuminazione

L'illuminazione pubblica è un settore complessivamente facile da affrontare in termini di intervento: da questo punto si avvicina agli interventi di risparmio proposti per il risparmio domestico, con la semplificazione data dalla gestione unitaria del servizio.

Con la L.R. n. 17/2009 la Regione vuole finalmente ottenere la riduzione dell'inquinamento luminoso e ottico in tutto il territorio regionale, la riduzione dei consumi energetici da esso derivanti, l'uniformità dei criteri di progettazione per il miglioramento della qualità luminosa degli impianti per la sicurezza della circolazione stradale, la protezione dall'inquinamento luminoso dell'attività di ricerca scientifica e divulgativa svolta dagli osservatori astronomici, la protezione dall'inquinamento luminoso dei beni paesistici, la salvaguardia della visione del cielo stellato, la diffusione al pubblico della tematica e la formazione di tecnici competenti in materia. Per un'analisi del potenziale risparmio energetico nel settore dell'illuminazione pubblica, si andranno a considerare principalmente due azioni:

- Adeguamento impianti alle norme di legge;
- Gestione innovativa dell'illuminazione pubblica.

2.5.6 Sviluppo della rete di distribuzione dell'energia

Lo sviluppo delle reti di distribuzione dell'energia è un tema complesso e di importanza strategica per il territorio regionale.

La regione veneto è caratterizzata da un elevato consumo di elettricità. Tuttavia molta energia elettrica deve essere importata dai territori limitrofi, essendo la regione in deficit di produzione rispetto alla richiesta, utilizzando il sistema delle linee di trasmissione di alta tensione che è fondamentale sia efficiente e sicuro. Oggi la rete di trasmissione del Veneto rappresenta una sezione critica dell'intero sistema elettrico italiano: la Regione ha soltanto due dorsali ad altissima tensione che l'attraversano a nord e a sud, in un sistema di reti obsolete caratterizzato da un basso livello di interconnessione. È quindi strategico prevedere la realizzazione di nuove strutture più efficienti anche in sostituzione di quelle già presenti ma obsolete. Anche in questo settore infatti l'efficienza energetica è quanto mai importante e può fornire risultati fondamentali.

Anche per quanto riguarda il gas sono presenti alcune criticità come ad esempio le alte perdite sulla rete, la carenza di punti di riconsegna, ecc.

2.5.7 Attività informative, formative e culturali

La Regione ha già avviato le attività relative al progetto Europeo del Patto dei Sindaci che porterà ad un coinvolgimento delle amministrazioni comunali sui temi dell'efficienza energetica, della riduzione delle emissioni di gas serra e sullo sviluppo delle fonti rinnovabili. La Regione sta inoltre predisponendo un database sulle buone pratiche relative all'energia realizzate sul territorio regionale.

2.6 RAPPORTO DEL PIANO ENERGETICO CON ALTRI PIANI

Come previsto dalla normativa vigente, nella VAS andrà valutata la coerenza degli obiettivi proposti dal Piano Energetico Regionale con quelli di Piani e Programmi sovraordinati quali riferimenti di origine internazionale e comunitario e quelli di origine nazionale e regionale come:

- Piano di Azione Nazionale per le energie rinnovabili
- Piano d'Azione Italiano per l'Efficienza Energetica
- Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera
- Piano Regionale di Tutela delle Acque
- Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani
- Piano Regionale Trasporti
- Piano Regionale di Sviluppo
- Piano Paesaggistico
- Piani Territoriali Provinciali e Piano Territoriale Regionale di Coordinamento
- Programma di Sviluppo Rurale



3 APPROCCIO METODOLOGICO

3.1 LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

3.1.1 Le fasi della valutazione

La stesura del Piano Energetico Regionale risulta soggetta a Valutazione Ambientale Strategica di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

Ai sensi della D.G.R. 791 del 31 Marzo 2009, l'iter procedurale di VAS per piani e programmi di competenza regionale è il seguente:

- FASE 1: Elaborazione del documento preliminare e del rapporto ambientale preliminare
- FASE 2: Consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale e la Commissione VAS
- FASE 3: Elaborazione della proposta di piano o programma e della proposta di rapporto ambientale
- FASE 4: Adozione
- FASE 5: Consultazione e partecipazione
- FASE 6: Parere motivato
- FASE 7: Approvazione

3.1.2 Il processo di VAS

Il processo di VAS del Piano prevede, tra le altre azioni, la redazione del Rapporto Ambientale che costituisce parte integrante della proposta di Piano Energetico Regionale e descrive gli effetti ambientali delle strategie e degli interventi previsti nel Piano stesso. Nel Rapporto Ambientale vengono presentati:

- gli obiettivi di salvaguardia ambientale estrapolati dai protocolli internazionali e dalle strategie per lo sviluppo sostenibile dell'Unione europea;
- l'analisi della coerenza del Piano con le normative statali e regionali rilevanti ai fini ambientali;
- le alternative tecnologiche per gli interventi previsti dal Piano con l'analisi degli effetti sulle componenti ambientali e l'individuazione delle possibili mitigazioni;
- il programma di monitoraggio della proposta di Piano Energetico ambientale con la definizione degli indicatori energetici ed ambientali di riferimento.

3.2 GLI INDICATORI

La descrizione dello stato dell'ambiente e delle risorse di un territorio richiede la raccolta e l'organizzazione delle informazioni esistenti in un quadro sufficientemente rappresentativo della situazione reale, che sia al tempo stesso sintetico e comprensibile e che individui le relazioni che intercorrono tra lo stato delle risorse, le attività antropiche e i fattori di pressione.

Si tratta di un'operazione spesso complessa e delicata, comunemente effettuata mediante l'utilizzo di una serie di indicatori. Con il termine indicatore si identifica uno strumento in grado fornire una rappresentazione

sintetica del fenomeno indagato, traducendo in un dato facilmente leggibile, solitamente espresso in forma numerica, informazioni di tipo quantitativo e qualitativo.

3.2.1 Utilizzo degli indicatori

Per descrivere i rapporti tra attività umane e ambiente e i complessi meccanismi di azione e reazione che li caratterizzano, è necessario partire dalla conoscenza degli aspetti economici, sociali e ambientali del contesto considerato.

A tal fine si ricorre all'utilizzo di indicatori descrittivi e/o di indicatori di valutazione:

- indicatori descrittivi: consentono di analizzare la situazione reale in un determinato momento;
- indicatori di valutazione: sono più complessi di quelli puramente descrittivi, in grado di rendere conto dei livelli relativi di importanza o di criticità delle entità considerate.

Per poter sviluppare nuove politiche indirizzate alla mitigazione delle criticità ambientali individuate è necessario conoscere l'effetto e l'efficacia dei provvedimenti ad oggi adottati. Ciò è reso possibile dall'utilizzo di indicatori di efficienza e di prestazione:

- indicatori di efficienza: evidenziano l'andamento nel tempo di una determinata variabile descrittiva o di un processo in atto, consentono di valutarne la direzione e la tendenza;
- indicatori di prestazione: nascono dal confronto tra la situazione attuale e quella ottimale, indicano la distanza dal raggiungimento degli obiettivi prefissati.

3.2.2 Criteri di scelta

La scelta degli indicatori da utilizzare nel Rapporto Ambientale sarà articolata in base alla loro diversa natura definendo:

Indicatori di analisi. Gli indicatori che fanno riferimento ai primi quattro livelli del sistema DPSIR (Determinanti, Pressioni, Stato, Impatti) sono da considerare «di analisi» e il loro contributo nella valutazione è quello di definire lo «scenario zero» del territorio prima che, con la realizzazione del piano/programma, si producano modificazioni.

Indicatori di risposta. Gli indicatori di risposta dovranno necessariamente essere riferiti a quelli di analisi in quanto costituiscono le risposte che il territorio richiede o si aspetta a seguito della modificazione intervenuta a causa della realizzazione del piano.

Indicatori di monitoraggio. Gli indicatori di monitoraggio sono necessari per monitorare gli effetti del Piano sul territorio. Il mancato controllo dell'implementazione puntuale delle risposte e la conseguente possibilità di porre in essere azioni correttive toglierebbe ogni valenza al modello adottato. Appare quindi indispensabile, definire anche i meccanismi da attivare per monitorare le risposte stesse e, quindi, per misurare il grado di scostamento dallo scenario di riferimento.

Infatti al fine di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e, quindi, adottare le opportune misure correttive, sarà redatto il piano di monitoraggio contenente gli indicatori di monitoraggio medesimi.

A 18/18

4 IL RAPPORTO AMBIENTALE



Il Rapporto Ambientale Preliminare accompagna il documento preliminare del Piano Energetico Regionale.

Il documento, teso a delineare la struttura del successivo Rapporto Ambientale, indica temi e contenuti che saranno oggetto di successivi approfondimenti e precisazioni in relazione allo sviluppo del Piano stesso, ed è finalizzato a permettere una prima valutazione di sostenibilità del Piano.

4.1 PROPOSTA DI INDICE

Il Rapporto Ambientale sarà articolato nei seguenti capitoli:

1. Premessa
2. Il processo di valutazione ambientale strategica
3. Illustrazione dei contenuti del piano
4. Aspetti ambientali del piano energetico regionale
5. Rapporto con la Valutazione di Incidenza Ambientale
6. Impatti ambientali sulle diverse matrici
7. Analisi della coerenza esterna
8. Analisi della coerenza interna
9. Scenari di piano e sostenibilità ambientale
10. Analisi delle alternative
11. Piano di monitoraggio
12. Soggetti interessati

In ogni caso il Rapporto Ambientale dovrà seguire le indicazioni dell'Allegato VI - Contenuti del Rapporto ambientale – della Parte II del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.s.m.m.ii. .

4.2 SOGGETTI DA COINVOLGERE NEL PROCEDIMENTO

Nel processo di VAS del Piano Energetico Regionale sono da coinvolgere tutti quegli attori istituzionali, privati e associazioni che hanno interessi diretti o indiretti nell'applicazione delle strategie e nel perseguimento degli obiettivi del Piano stesso.